



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 579  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 25 maggio 2016

**INDICE****Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari . . . . .	Pag.	3
--	------	---

**Commissioni permanenti**

12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
Plenaria . . . . .	Pag.	8

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 25 maggio 2016

**Plenaria**

**100ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

STEFANO

*La seduta inizia alle ore 20,00.*

### *VERIFICA DEI POTERI*

#### **Verifica delle elezioni della Regione Liguria: posizione del senatore Augusto Minzolini**

Prosegue l'esame iniziato nella seduta del 23 marzo, proseguito nella seduta del 26 aprile e sospeso nella seduta del 18 maggio 2016.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) interviene incidentalmente per ribadire che il senatore Minzolini ha fatto richiesta di intervenire in questa fase, avvalendosi del proprio difensore. A suo avviso, questa richiesta deve essere concessa al fine di dare piena attuazione all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che riconosce il diritto ad un equo processo e il diritto di difendersi con l'assistenza di un difensore di sua scelta. Tali disposizioni sovranazionali risultano vincolanti non solo per i giudici dei singoli ordinamenti nazionali, ma anche per gli stessi organi costituzionali.

Inoltre, reputa opportuno un rinvio dell'esame da parte della Giunta in attesa che la Corte d'Appello di Roma si pronunci sulla domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, avanzata nel ricorso presentato dallo stesso senatore Minzolini avverso la sua cancellazione dalle liste elettorali.

Tiene inoltre ad evidenziare che alla relatrice – al cui senso di responsabilità si appella – è attribuita la facoltà di avanzare la proposta di istituire un Comitato inquirente, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3,

del Regolamento per la verifica dei poteri; infatti, tale possibilità procedurale rappresenterebbe un'ulteriore forma di garanzia del contraddittorio verso il senatore Minzolini e non avrebbe alcun intento dilatorio perché i lavori dello stesso Comitato inquirente potrebbero esaurirsi velocemente, dando la possibilità alla Giunta di valutare quelle argomentazioni di carattere più strettamente giuridico che il senatore Minzolini, nell'ambito della sua audizione tenutasi nella seduta del 26 aprile 2016, non è stato in grado di sviluppare, sebbene abbia presentato le proprie considerazioni difensive con trasporto e passione.

Alla luce di tali osservazioni, ritiene che la Giunta debba pronunciarsi sia sulla richiesta avanzata dal senatore Minzolini di intervenire presso la Giunta, assistito dal proprio difensore, sia sul rinvio dell'esame in attesa degli esiti del giudizio instaurato presso la Corte d'Appello di Roma sia in merito alla costituzione di un Comitato inquirente.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che la proposta di rinviare l'esame della Giunta in attesa che la Corte d'Appello si pronunci sul ricorso presentato dal senatore Minzolini è già stata prospettata dallo stesso senatore Alicata e non presa in considerazione. Analogamente, lo stesso senatore Alicata ha più volte ribadito l'ulteriore richiesta del senatore Minzolini di intervenire presso la Giunta, assistito dal proprio difensore di fiducia. Tuttavia, come ha già avuto modo di chiarire nelle sedute del 20 e del 26 aprile 2016, il Regolamento per la verifica dei poteri non consente tale possibilità in questa fase, ma unicamente nella successiva ed eventuale fase concernente il procedimento di contestazione dell'elezione.

Come Presidente, si è pertanto assunto la responsabilità di applicare scrupolosamente la norma regolamentare, pur ricordando la possibilità per lo stesso senatore Minzolini di integrare, con considerazioni maggiormente attinenti la sfera giuridica, i contenuti già emersi durante la sua audizione che il senatore Minzolini ha scelto di impostare, esercitando il diritto di difesa nel modo che ha ritenuto più opportuno ed efficace.

Anche l'ulteriore proposta di istituire un Comitato inquirente non può essere presa in considerazione in quanto tardiva, dal momento che la relatrice ha già avanzato alla Giunta una propria proposta.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), nel ricordare che lo stesso Regolamento per la verifica dei poteri, all'articolo 13, consente l'istituzione del Comitato inquirente in ogni fase dell'attività della Giunta, si riserva di intervenire nella prossima seduta all'esito di un approfondimento che intende compiere su alcuni precedenti maturati in sede di convalida delle elezioni il cui procedimento si connota per una particolare specialità, soprattutto nella fase istruttoria.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) reputa che l'applicazione della prassi e dei precedenti e di ogni ipotesi innovativa dovrebbero essere oggetto di una più attenta riflessione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che la relazione esposta dalla senatrice Lo Moro dovrebbe essere necessariamente integrata rispetto ad un profilo tematico rilevante che riguarda la violazione del principio del giusto processo, laddove i giudici della Corte di Appello, come in questo caso, hanno riformato *in peius* la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di primo grado, senza aver proceduto alla nuova audizione dei testimoni. Poiché la relazione risulta mancante di questo aspetto fondamentale ritiene che, a suo avviso, essa non può avere un carattere del tutto compiuto e definitivo.

Il PRESIDENTE sottolinea come spetta soltanto alla relatrice la decisione di integrare o meno il proprio intervento che è stato già esposto alla Giunta nella scorsa seduta, avanzando una precisa proposta. Pertanto, la relazione deve intendersi completa e definitiva, fermo restando che la fase che si è aperta con la discussione generale serve proprio per far emergere valutazioni ed analisi che la stessa relatrice potrà eventualmente recepire o prendere in esame, nell'ambito del suo intervento, in sede di replica.

La relatrice, senatrice LO MORO (*PD*), dopo aver ricordato che solo per un impedimento non è stata in grado di poter riferire alla Giunta fin dalla seduta convocata per il 4 maggio 2016, pur avendo appreso che il senatore Minzolini aveva depositato il 17 maggio scorso copia del ricorso da lui avanzato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ha deciso comunque di mantenere l'impianto e le argomentazioni della relazione che ha esposto alla Giunta nella scorsa seduta. Assicura comunque la massima disponibilità ad ascoltare ogni opinione e valutazione utile che potrà scaturire durante la discussione generale.

Prosegue dunque la discussione generale.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa preliminarmente presente che il compito della Giunta è quello di proteggere l'autonomia, nonché l'integrità della composizione del Senato, evidenziando che alla stregua di tale prospettiva di fondo l'istruttoria che la Giunta stessa è chiamata ad effettuare non può essere limitata ad un'automatica presa d'atto della sentenza di condanna passata in giudicato e delle conseguenze della stessa contemplate nella cosiddetta «legge Severino». La Giunta dovrà quindi estendere la propria analisi anche rispetto a questioni politiche, senza fermarsi quindi al mero riscontro delle questioni giuridiche, coerentemente con la natura politica – e non quindi giurisdizionale – di tale organo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) auspica preliminarmente che la Giunta, nell'esame della posizione del senatore Minzolini, non si rimetta unicamente a quella logica di maggioranza che – nel precedente caso di incandidabilità sopravvenuta che ha riguardato Silvio Berlusconi

– ha prevalso a discapito di quelle argomentazioni di carattere strettamente giuridico che, soprattutto con riferimento al reato di frode fiscale, sono state poi avvalorate da una successiva sentenza della Corte di Cassazione.

Per quanto concerne la fattispecie che interessa il senatore Minzolini, si astiene da ogni considerazione che investe il merito della specifica vicenda giudiziaria rispetto alla quale ritiene che ciascun componente della Giunta si sia potuto formare in coscienza una propria opinione nel senso della totale innocenza del senatore Minzolini. Reputa quindi che la Giunta debba comunque approfondire alcuni aspetti procedurali di quella vicenda, al fine di valutarne la conformità rispetto al quadro normativo discendente soprattutto da disposizioni di carattere sovranazionale.

Rispetto a questo ambito tematico, registra in primo luogo una palese violazione del principio del giusto processo e del diritto all'esame della causa da parte di un giudice indipendente e imparziale in virtù della presenza all'interno del collegio giudicante, che in secondo grado ha condannato il senatore Minzolini, di un magistrato che ha svolto una significativa carriera nell'ambito di una forza politica avversa a quella a cui appartiene il senatore Minzolini.

Il diritto ad avere un equo processo e ad un giudice indipendente e imparziale, secondo la giurisprudenza formatasi nell'ambito della CEDU – per effetto del carattere vincolante delle sentenze della stessa CEDU, alle quali lo Stato deve conformarsi – dovrebbe indurre la Giunta ad accogliere la richiesta formulata dal senatore Minzolini di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, previa sospensione dell'esame da parte della Giunta fino alla decisione di quella Corte.

In secondo luogo, ribadisce che la relazione esposta alla Giunta da parte della senatrice Lo Moro non esamina una questione dirimente: il giudice di appello non può, secondo i principi del giusto processo, pervenire ad una decisione sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato senza effettuare una valutazione diretta delle prove. La mancata escussione da parte della Corte d'Appello dei testimoni e la circostanza che la Corte di Cassazione non ha cercato di porvi rimedio hanno comportato una grave lesione del diritto di difesa del senatore Minzolini.

Si tratta di un *vulnus* procedurale che è censurabile, soprattutto quando, come in questo caso, vi è stata una completa assoluzione da parte del giudice di primo grado. Infatti, la mancanza del riesame delle deposizioni testimoniali costituisce un vizio del procedimento tale da ledere gravemente il diritto di difesa e il diritto ad un equo processo, riconosciuti non solo dalle norme della CEDU, ma anche da un recente indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Pertanto, anche su questo specifico profilo – in virtù delle osservazioni in precedenza richiamate – va accolta la richiesta prospettata dal senatore Minzolini di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea.

Il senatore D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) dopo aver richiamato la tesi giurisprudenziale in base alla quale la decadenza per incandidabilità sopravvenuta non avrebbe natura sanzionatoria, rileva che tale approccio risulta incongruo ed errato.

Alla stregua dei principi contemplati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo è preclusa la possibilità di vincolare l'interprete alle qualificazioni enunciate dal legislatore rispetto ad una determinata fattispecie, essendo necessario in sede ermeneutica cogliere autonomamente la reale ed effettiva portata di un istituto giuridico, che spesso non coincide affatto con «l'etichettatura» che la legge attribuisce allo stesso. Richiama a tal proposito il caso giudiziario di «Punta Perotti», per il quale l'utilizzo da parte del legislatore della dizione «confisca amministrativa» non ha vincolato l'interprete, che ha invece attribuito natura penale alla predetta fattispecie di confisca.

Alla stregua di tale approccio metodologico, la decadenza per incandidabilità sopravvenuta è una conseguenza della sentenza di condanna penale e pertanto è soggetta al principio di irretroattività della sanzione penale. Peraltro, anche qualora si volesse accedere alla tesi della natura di sanzione amministrativa della predetta decadenza, sarebbe comunque applicabile il principio di irretroattività, atteso che la legge n. 689 del 1981, all'articolo 1, comma 1, sancisce espressamente tale postulato.

L'oratore conclude il proprio intervento precisando che nel caso di specie il decreto legislativo n. 235 del 2012 (cosiddetta legge Severino) è entrata in vigore successivamente alla commissione dei fatti oggetto della condanna penale in questione e conseguentemente la decadenza prevista dalla predetta legge non può trovare applicazione in tale circostanza, alla luce del predetto principio di irretroattività.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,55.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 25 maggio 2016

**Plenaria****350<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all'interrogazione n. 3-02471, del senatore Ciampolillo e altri, sull'uso medico della *cannabis*.

Fa presente che le prescrizioni di preparazioni magistrali sono regolamentate dall'articolo 5 del decreto-legge 1° febbraio 1998, n. 23, convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Il medico, all'atto della prescrizione, assume la responsabilità di prescrivere in scienza e coscienza tali preparazioni, tra cui le preparazioni magistrali a base di *cannabis* per uso medico. Le preparazioni a base di *cannabis*, preparate estemporaneamente dal farmacista per il singolo paziente, richiedono la presentazione di prescrizione medica non ripetibile, in cui il medico deve specificare nel dettaglio le operazioni da effettuare.

Specifica che il decreto ministeriale del 9 novembre 2015 riporta esclusivamente gli impieghi della *cannabis* per uso medico.

In merito all'eventuale necessità di analizzare ogni singola estrazione da parte del farmacista per la preparazione di «olio di *cannabis*», sulla base della procedura riportata nell'articolo «*cannabis oil: chemical evaluation of an upcoming cannabis-based medicine*» di Luigi Romano, al fine di garantire la sicurezza del prodotto, segnala che è necessario attenersi a quanto riportato nell'Allegato tecnico al punto 3 del citato decreto ministeriale del 9 novembre 2015.



Osserva che, al momento, non esistono studi su eventuali effetti collaterali o tossicità acuta di preparazioni vegetali definite come «olio» o «soluzione oleosa» di *cannabis*, che consistono in non meglio specificati estratti di *cannabis* in olio e/o altri solventi. Pertanto, per assicurare la qualità del prodotto, la titolazione del/i principio/i attivo/i deve essere effettuata, per ciascuna preparazione magistrale, con metodologie sensibili e specifiche, quali la cromatografia liquida o gassosa, accoppiate alla spettrometria di massa, ovvero, il metodo di estrazione deve essere autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Fa presente che l'articolo citato riguarda uno studio analitico che va a comparare diversi metodi di preparazione dell'olio di *cannabis*, relativamente al contenuto in cannabinoidi, terpeni e residui di solvente.

In riferimento alle modalità di prescrizione delle preparazioni magistrali a base di *cannabis*, ricorda che finora i prodotti in questione sono stati importati in base a quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 11 febbraio 1997, e successive modifiche e integrazioni, che prevede che il prodotto posto regolarmente in vendita in un Paese estero, spedito su richiesta del medico curante, sia impiegato nel rispetto, oltre che della normativa vigente in Italia, anche delle condizioni d'uso autorizzate nel Paese di provenienza. Pertanto, si è ritenuto opportuno riportare nell'Allegato tecnico le condizioni d'uso indicate dal Ministero della salute, *welfare* e sport olandese, senza peraltro escludere in futuro l'integrazione con altri usi, a seguito di evidenze scientifiche aggiornate.

In conclusione, fa rilevare che, non trattandosi di un medicinale registrato, ma di un principio attivo di origine vegetale da impiegare per le preparazioni magistrali estemporanee preparate in farmacia su prescrizione del medico, da rinnovarsi volta per volta, appare improprio parlare di indicazioni.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) si dichiara insoddisfatto, sottolineando che la risposta fornita non ha trattato tutti i temi posti con l'atto di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde quindi all'interrogazione n. 3-02752, del senatore Maurizio Romani e altri, sull'inserimento del sensore glicemico tra i sistemi a carico del Servizio sanitario nazionale.

Fa presente che, nella scelta del glucometro, le caratteristiche che devono essere tenute presenti e che possono condizionare la scelta di uno strumento rispetto ad un altro, in relazione al tipo di paziente, alle condizioni cliniche, allo stile di vita, a eventuali limitazioni manuali o visive, nella cura a domicilio, sono quelle relative a: praticità d'uso e adeguatezza alle caratteristiche del paziente; accuratezza e precisione; controllo di qualità.

Soggiunge che l'autocontrollo quotidiano è indispensabile per i pazienti con diabete tipo 1 e con diabete tipo 2 insulino-trattati, mentre l'autocontrollo glicemico non continuativo è utile per i pazienti con diabete tipo 2 in terapia orale o dietetica solo in presenza di una adeguata azione

educativa e di un intervento strutturato ed attivo nelle modifiche della terapia. Il «*team*» diabetologico che ha in carico il paziente ha gli elementi per operare la scelta più appropriata rispettando le esigenze, le caratteristiche e le capacità del singolo paziente.

Precisa infine che: i livelli essenziali di assistenza prevedono l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei dispositivi per la misurazione della glicemia, non specificando la tipologia di tali dispositivi; è demandata alle Regioni e alle Aziende sanitarie locali la disponibilità di scelta tra modelli diversi di strumenti, in relazione alle caratteristiche individuali dei pazienti, garantendo un efficace controllo analitico sugli stessi.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) si dichiara soddisfatto della risposta, sottolineando che il sensore glicemico consente di effettuare un monitoraggio continuo ai fini del dosaggio dell'insulina, con effetti positivi sia sulla salute del paziente sia sui costi a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde infine all'interrogazione n. 3-02810, della senatrice Bianconi, sulla emanazione del decreto attuativo relativo al *pay back*.

Ricorda, anzitutto, che le modalità procedurali del ripiano della spesa sanitaria per i dispositivi medici, di cui al decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Fa quindi presente che il Ministero sta procedendo alla messa in atto di tutte le attività propedeutiche alla attuazione di quanto previsto dalla citata normativa.

E' in fase di stesura il testo dell'accordo Stato-Regioni per la definizione della metodologia di normalizzazione del tetto di spesa, tenendo conto della rinegoziazione dei prezzi dei dispositivi medici contenuti nei contratti già in essere al sopraggiungere della nuova normativa, in attuazione dell'art. 9-ter, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 125 del 2015; nonché delle modalità procedurali dello stesso ripiano, a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici, in presenza dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale sin dal 2015.

Sottolinea che tale testo di accordo sta per essere definito ed inviato alle Regioni ed al Ministero dell'economia e delle finanze per la sua sottoscrizione.

Quanto al protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della salute, in cui vengono definiti i criteri di individuazione delle fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, e le modalità operative di trasmissione mensile dei dati dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute, nonché la

data a partire dalla quale sarà attivato il servizio di trasmissione mensile, precisa che la predisposizione di detto protocollo è a cura del Ministero dell'economia e delle finanze e, ad oggi, il suo iter non si è ancora concluso.

In merito al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che certifica, in via provvisoria, l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale per l'acquisto dei dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali (di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012), salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento, segnala che detto decreto potrà essere emanato una volta definito il citato accordo Stato-Regioni.

Soggiunge che, nel frattempo, sono state emanate due circolari, in data 19 febbraio e 21 aprile 2016, congiuntamente dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze, indirizzate agli enti del Servizio sanitario nazionale, contenenti l'elencazione di alcune informazioni identificative dei dispositivi medici nel tracciato della fattura elettronica, utili per la tracciatura dei dispositivi medici.

Tali procedure, propedeutiche per l'applicazione della normativa in questione, potranno consentire ai sistemi sanitari regionali di introitare, sin dal 2015, il «*payback*» dalle aziende fornitrici dei dispositivi medici in caso di superamento del tetto di spesa.

La senatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*), pur dichiarandosi soddisfatta, osserva che il carattere burocratico della risposta fornita non consente di offrire elementi di rassicurazione alle imprese che operano nel settore dei dispositivi medici.

La PRESIDENTE, ringraziato il Sottosegretario, dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

Dispone, quindi, la sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Riprende la discussione generale.

La PRESIDENTE pone anzitutto in rilievo l'importanza della direttiva 2015/565, che modifica la disciplina europea sulle prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani, auspicando che in sede di replica la relatrice si soffermi ulteriormente sulla materia.

Riguardo alla normativa europea sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, evocata nel corso della discussione pur non rientrando tra i profili di stretta competenza della Commissione, si riserva di approfondire le connesse tematiche nelle sedi opportune, limitandosi per ora a rilevare la necessità di meccanismi atti a garantire la trasparenza dei bilanci e dell'utilizzo del patrimonio da parte della Società italiana degli autori ed editori.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice BIANCONI (AP (NCD-UDC)) concorda con le osservazioni formulate nel corso del dibattito in merito alla inopportunità del recepimento tardivo delle direttive: nel caso di specie, la previsione dell'attuazione della direttiva 2009/156/CE è stata inserita nel testo durante l'esame dell'altro ramo del Parlamento, mediante accoglimento di un emendamento governativo, reso possibile dalla peculiare prassi della Camera dei deputati. Fa rilevare che l'intervento in questione è tuttavia condivisibile, nella sostanza, in quanto volto a evitare censure di mancato recepimento della normativa europea concernente la polizia sanitaria dei movimenti di equidi, la quale sarà sì abrogata e sostituita da diversa regolamentazione, ma con effetto solo dal 2021.

Ritiene altresì condivisibili le considerazioni svolte nel corso della discussione generale in tema di sicurezza alimentare e tutela del *made in Italy*.

Quanto alle preoccupazioni relative all'attuazione della normativa europea sulle specie esotiche invasive, segnala che, dagli approfondimenti svolti, risulta che la regolamentazione europea prevede espressamente la necessità di risparmiare agli animali oggetto di eradicazione sofferenze evitabili.

Reputa meritevoli di attenzione anche le sottolineature concernenti il recepimento della normativa europea per la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, nonché quelle concernenti la normativa europea sull'impiego di residui per la produzione di biocarburanti.

Pur se si pone ai limiti delle competenze della Commissione, ritiene condivisibile anche la proposta di prevedere, in sede di attuazione della normativa europea sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, esenzioni o riduzioni della corresponsione dei diritti d'autore per gli organizzatori di eventi musicali funzionali a scopi terapeutici o di socializzazione.

Quanto infine al recepimento della direttiva concernente le prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani, ribadisce che si tratta di introdurre nell'ordinamento innovazioni di notevole rilievo, che consen-

tiranno, tra l'altro, la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule dall'approvvigionamento all'applicazione sull'uomo (o allo smaltimento), grazie all'uso del codice unico europeo.

La PRESIDENTE avverte che nella giornata di domani avrà luogo la conclusione dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

In assenza di richieste di intervento, la PRESIDENTE propone di rinviare alla giornata di domani la conclusione dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

**(1134) BIANCO ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario**

**(1648) ROMANO ed altri. – Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

La PRESIDENTE comunica che il senatore Panizza ha ritirato l'emendamento 7.16.

Rende quindi noto che si pronuncerà sulla proponibilità e sull'ammissibilità degli emendamenti a conclusione della fase di illustrazione.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE propone di seguire, per la fase di illustrazione degli emendamenti, la prassi già osservata in occasione dell'esame in sede

referente dei disegni di legge n. 1324 e connessi, consentendo a ciascun senatore di svolgere un intervento sul complesso degli emendamenti presentati ai diversi articoli del testo.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice TAVERNA (M5S) illustra anzitutto l'emendamento 5.13, col quale si prevede che alla elaborazione delle linee guida provveda l'Istituto superiore di sanità, sia pure in collaborazione con le società scientifiche: in questo modo si attenuano le criticità, comunque sussistenti, legate al ruolo improprio che il testo in esame attribuisce alle linee guida, che finiscono con l'integrare le disposizioni di carattere penale con il limitare l'autonomia dei singoli professionisti sanitari.

Dà conto, quindi, dell'emendamento 6.8, col quale si sopprime la limitazione della responsabilità dei professionisti sanitari in ambito penale ai soli casi di sussistenza della colpa grave: la finalità della proposta di modifica è quella di evitare un trattamento di favore, per i medici e gli altri professionisti sanitari, rispetto alla disciplina valevole per i professionisti operanti in altri settori; nonché di scongiurare pregiudizi ai pazienti, mantenendo un adeguato livello di dissuasività penale.

Si sofferma, infine, sull'emendamento 7.22, volto a prevedere che i professionisti sanitari operanti all'interno di strutture rispondano del proprio operato, in sede civile, a titolo di responsabilità contrattuale: configurare come aquiliana la responsabilità dei suddetti professionisti, come fa il testo licenziato dalla Camera, addossa sui pazienti danneggiati un onere probatorio assai difficile da sostenere, e differenzia in maniera irragionevole la posizione dei professionisti da quella delle strutture all'interno delle quali gli stessi operano (si avrebbero due diverse tipologie di responsabilità in relazione ai medesimi fatti).

In conclusione, formula l'auspicio che la possibilità di apportare miglioramenti al testo non venga vanificata dalla condizione di potenziale conflitto di interessi in cui versano, a suo giudizio, diversi dei componenti della Commissione.

La PRESIDENTE, anche in replica ad un intervento incidentale del senatore Romano, volto a stigmatizzare la considerazione appena formulata dalla senatrice Taverna, fa rilevare che quest'ultima si assume la responsabilità politica delle proprie affermazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*



